

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 445/2020/R/EEL “MECCANISMO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’EVENTUALE MANCATO INCASSO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA. ORIENTAMENTI FINALI”

Con il presente documento il Gruppo A2A esprime le proprie osservazioni agli orientamenti illustrati da ARERA in merito al Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema che gli utenti del trasporto hanno versato alle imprese distributrici pur non avendoli riscossi dai clienti finali.

Premessa

A2A accoglie con estremo favore la presente consultazione, volta a dare compimento al processo di ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo del 2016 e 2017, in attesa di un’auspicata soluzione normativa definitiva che sposti in modo graduale gli oneri generali di sistema dalla bolletta elettrica alla fiscalità generale.

Ricordiamo che tali sentenze avevano censurato l’allocazione del rischio del mancato incasso degli OGS in capo agli esercenti la vendita. **Pertanto, è importante evitare di introdurre eccessive restrizioni non in linea con una piena ottemperanza ai principi sanciti dalla giustizia amministrativa, in quanto indebolirebbero il meccanismo e il rispetto dei principi sanciti dalle sentenze del giudice.**

La prima limitazione che si rende evidente consiste nella presenza di eccessivi vincoli ai crediti ammessi al meccanismo, con particolare – ma non esclusivo - riferimento al principio del recupero implicito nel *pricing*.

Tale principio è meramente teorico e in nessun modo dimostrabile, oltre a presupporre un’uniformità nelle strategie commerciali dei venditori a livello nazionale e con riferimento alle diverse tipologie di clienti. Se per i clienti di minori dimensioni il livello dei prezzi offerti è fortemente influenzato da molteplici fattori esogeni (tra i quali la presenza di servizi a valore aggiunto, o la durata pluriennale del prezzo fisso che presuppone opportune coperture dal relativo rischio), per i clienti di maggiori dimensioni la marginalità è talmente esigua che in nessun caso potrebbe ritenersi inclusiva del rischio credito inerente gli OGS, tantomeno nei termini proposti da ARERA, come avremo modo di evidenziare nel seguito del presente documento.

Tutto ciò in un contesto di mercato caratterizzato dall’esistenza di un numero estremamente rilevante di operatori (723 quelli citati nell’ultima Relazione Annuale pubblicata da ARERA), e dalla presenza di un riferimento di prezzo – quello definito per il regime di maggior tutela - in grado di influenzare in modo rilevante il livello delle offerte.

E’ quindi ragionevole aspettarsi, contrariamente a quanto affermato da ARERA, che nessun operatore presente sul mercato copra in maniera soddisfacente attraverso il prezzo il rischio di insolvenza dei proprio clienti.

La seconda rilevante restrizione consiste nell’eccessiva complessità del meccanismo, che presuppone una verifica puntuale di una mole estremamente rilevante di dati e informazioni. Il meccanismo non può non tenere conto che **la numerosità delle controparti dei venditori, ovvero i clienti finali, non è paragonabile alla**

numerosità delle controparti dei distributori e, quindi, non è possibile replicare le medesime logiche puntuali del meccanismo introdotto dalla Delibera 50/2018/R/eel: dovranno necessariamente essere effettuate semplificazioni parametriche, salvo poi demandare la verifica puntuale delle dichiarazioni effettuate a successive fasi ispettive.

A questo proposito **appare estremamente interessante il meccanismo semplificato proposto con riferimento alla sola prima sessione di espletamento**, basato su una quantificazione parametrica degli importi anche se la decurtazione applicata, pari al 30% degli OGS insoluti, è eccessivamente penalizzante, con particolare riferimento alle società che applicano procedure di recupero del credito consolidate ed efficaci.

A nostro avviso la limitazione sopra evidenziata potrebbe essere risolta con l'introduzione stabile di un meccanismo parametrico, il quale non preveda però eccessive penalizzazioni economiche, quali quelle proposte nel presente DCO.

Con riferimento ai singoli spunti di consultazione, osserviamo quanto segue.

Condizioni di accesso

Q1. Si condivide che sia l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle controparti commerciali?

Q2. Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al Meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali?

Q3. Si ritiene correttamente individuato il perimetro degli importi oggetto di compensazione?

Con riferimento al soggetto qualificato a partecipare al Meccanismo, pur comprendendo le motivazioni alla base della scelta di non intervenire direttamente nella regolazione tra UdT e controparti commerciali, evidenziamo che l'assunzione di responsabilità in capo all'UdT proposta in consultazione non è percorribile. L'UdT non dispone degli elementi per certificare dati e processi gestiti da altri soggetti, l'unica visibilità che potrebbe avere è limitata alla puntualità dei pagamenti della controparte commerciale. Pertanto proponiamo di **rivedere il vincolo di responsabilità proposto al § 3.7 affinché venga rilassato, demandando ad una dichiarazione sostitutiva della controparte commerciale relativamente ai crediti di propria competenza o, in alternativa, concedendo a questi accesso autonomo al Meccanismo.**

Con riferimento al perimetro di applicazione del Meccanismo, concordiamo con l'esclusione del mercato servito in regime di maggior tutela, stante la presenza di un Meccanismo che, sebbene in maniera parametrica e caratterizzato da gradini di accesso rigidi, riconosce la morosità ulteriore rispetto a quella implicitamente remunerata nella componente RCV.

Non riteniamo invece corretta l'esclusione del mercato servito in regime di salvaguardia, laddove l'attuale disciplina copre gli esercenti solo con riferimento alla morosità dei clienti non disalimentabili. Per le medesime ragioni esposte nella Premessa del presente documento, non è corretto assumere che tale morosità sia implicitamente riconosciuta nel parametro Ω , in via generale e senza alcun dubbio con riferimento ai periodi di erogazione del servizio successivi al 2016.

Per le medesime considerazioni tale Meccanismo andrà altresì esteso con riferimento al **Servizio a Tutele Graduali** di cui alla Delibera 491/2020/R/eel, che prevede l'estensione a tale regime esclusivamente del meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili associati ai clienti non disalimentabili sopra citato.

Crediti ammessi e ammontare riconosciuto

Q3. *Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGS Rinunciati in ambito di accordi transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?*

Q4. *Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?*

Q5. *Per la corretta imputazione degli OGS Recuperabili nel pricing si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempienti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?*

Q6. *Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti prelievo diversa dalla Bassa Tensione? Motivare la risposta.*

Q7. *Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente del trasporto?*

Con riferimento al parametro relativo ai **crediti non riscossi OGdS-NR_{UdT}**, **non si condivide l'esclusione dal Meccanismo dei crediti oggetto di riscossione parziale e dei crediti oggetto di piani di rateizzazione**. Trattandosi di partite non riscosse e scadute da 12 mesi, ci pare corretto che vengano gestite analogamente agli accordi transattivi, pertanto ammessi al Meccanismo e, nel caso in cui vengano successivamente riscossi, siano restituiti tramite CSEA nell'ambito della prima sessione utile.

Il parametro OGdS-NR_{UdT} dovrebbe essere inclusivo, altresì, degli interessi di mora fatturati ai clienti, in analogia con il Meccanismo a favore dei distributori istituito con la Delibera 50/2018/R/eel. La quantificazione dei suddetti interessi, al fine di evitare disparità di trattamento e in un'ottica di contenimento degli oneri, potrebbe avvenire al saggio degli interessi legali, come previsto per il sopra citato Meccanismo a favore dei distributori.

Dovrebbe, infine, essere incluso **l'eventuale credito eccedente e non coperto dall'ammontare del corrispettivo Cmor di cui al Sistema Indennitario**, stante la natura di indennizzo, e non di totale ristoro, di tale corrispettivo, e al fine di non penalizzare gli operatori più virtuosi che hanno volontariamente deciso di promuovere l'utilizzo di tale Sistema.

Con riferimento al parametro relativo ai **crediti rinunciati OGdS-R_{UdT}**, **non si ritiene condivisibile il meccanismo di incentivazione proposto in relazione agli accordi**

transattivi. Tale meccanismo, oltre ad essere opinabile nel merito in quanto fondato su criteri contrastanti con i principi affermati dalle sentenze amministrative, viene inoltre introdotto con efficacia retroattiva con riferimento ad accordi presumibilmente già conclusi.

Con riferimento al parametro relativo ai **crediti recuperabili nel pricing OGdS-RP**, in aggiunta a quanto già evidenziato nella Premessa del presente documento, si esprimono ulteriori perplessità in merito ai valori proposti. Innanzitutto si ribadisce la pura accademicità del principio, rispecchiata nell'identificazione di valori unici a livello nazionale, in palese contrasto con le strategie commerciali dei venditori e anche con le semplici evidenze numeriche dei valori di *unpaid ratio* che caratterizzando i contesti territoriali. In aggiunta evidenziamo che **i valori proposti risultano totalmente decontestualizzati rispetto allo scenario di mercato**, in alcuni casi confrontabili più con i margini *tout-court* che con il rischio connesso all'insolvenza di una ridotta percentuale della bolletta, in altri casi addirittura superiori ai margini stessi. Tali valori, qualora ARERA ne confermasse l'introduzione, dovranno essere completamente ricalcolati con una metodologia che non parta da basi teoriche ma dall'osservazione del livello delle offerte presenti sul mercato.

Con riferimento, infine, al **coefficiente del livello di efficienza dell'UdT σ_{UdT}** , premessa **l'inopportunità di introdurre un coefficiente reso noto solo ex-post ed impossibile da verificare da parte degli UdT, si contesta l'eterogeneità e la mescolanza di riferimenti con cui lo stesso viene determinato.**

L'efficienza delle imprese nelle attività di riscossione del credito, quand'anche si ritenesse possa essere semplificata da un confronto tra l'entità dell'ammontare di un'istanza rispetto al fatturato di riferimento, deve necessariamente essere valutata in relazione ai diversi segmenti di mercato, alle diverse tipologie di clienti e all'area territoriale di riferimento, essendo le *performance* estremamente diverse e non confrontabili. Una semplificazione grossolana dovrebbe, ad ogni modo, tenere conto di una diversificazione tra mercato *mass market* e grandi clienti.

Procedure di presentazione dell'istanza

Q8. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?

Q9. Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?

Come evidenziato in Premessa, non essendo esplicitato il contenuto della documentazione prevista alla lettera *f* del paragrafo 4.2, si ritiene opportuna una semplificazione della documentazione da presentare a supporto dell'istanza, anche in caso di adesione al regime ordinario, fermo restando che tale documentazione dovrà essere resa disponibile in caso di verifica.

Prima sessione del meccanismo

Q10. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la prima sessione del meccanismo?

Q11. Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consente un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo? Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in tale regime?

Come anticipato nella Premessa, condividiamo ed apprezziamo l'introduzione di un regime semplificato, data l'estrema complessità del meccanismo. La decurtazione del 30% applicata pare tuttavia eccessivamente penalizzante. **A fronte di un innalzamento della percentuale riconosciuta, siffatto meccanismo, potrebbe però essere mantenuto stabilmente, a vantaggio degli UdT e degli altri attori coinvolti.**